



## OGGETTO: Approvazione Rendiconto di gestione 2021 del Comune di Commezzadura.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti locali ed i loro Enti ed Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Atteso che con D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 del sopraccitato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 1° febbraio 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2022-2023, con unico e pieno valore giuridico, anche in riferimento alla funzione autorizzatoria, sulla base dell'allegato n. 9 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

Considerato che il rendiconto relativo all'esercizio 2021, anche per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, deve essere redatto secondo gli schemi armonizzati così come previsto dall'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 ed in base a quanto previsto dall' articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 (i nuovi schemi di rendiconto sono rappresentati nell'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, come modificati dal D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto) ed applicando i principi di cui al D.lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che: *“Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”*;

Richiamato l'articolo 227, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 18, comma 1 lett b) del D.lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 22 marzo 2019 con la quale il Comune di Commezzadura si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, così come previsto dall'art. 233-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57 comma 2-ter, lett. a) e b) D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 recita:

*“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e con modalità semplificate individuate con Decreto del Ministero dell’economie e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118/2011.”;*

Considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico-patrimoniale a regime, introducendo l’obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata;

Considerato che gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l’art. 49 comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che *“Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati”.*

Considerato pertanto che gli Enti locali trentini con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, adottando, in riferimento all’esercizio 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall’allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 6 aprile 2020 con la quale il Comune di Comezzadura si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali” di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, dando atto che l’Ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell’anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011 e con le modalità semplificate definite dall’allegato A al Decreto Ministeriale 11 novembre 2019;

Rilevato che:

- con deliberazione consiliare n. 5 di data 1° febbraio 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023, sulla base dell’allegato n. 9 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’art. 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., si è provveduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale; la medesima non ha comportato l’adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio;
- nel corso dell’esercizio, mediante la variazione di assestamento generale, si è provveduto alla verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- nel corso dell’esercizio finanziario 2022 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 10 marzo 2022 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto del

bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione a bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;

- il conto consuntivo relativo all'esercizio 2020 del Comune di Commezzadura è stato approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 14 giugno 2021;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 di data 11 maggio 2022 con la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto della gestione 2021 (schema armonizzato ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 118/2011), la Relazione illustrativa della giunta comunale ed i relativi allegati;

Vista la Relazione dell'organo di revisione, redatta ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera d) del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L, dalla quale emerge la regolarità della gestione che rende il conto in esame meritevole di approvazione;

Dato atto che il Tesoriere comunale Cassa Centrale Banca B.C.C. ha reso il conto della gestione di cassa 2021, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Responsabile del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 10 di data 19 gennaio 2022;

Visto il conto della gestione dell'economista, reso il 18.01.2022 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell'Ente;

Visto il conto della gestione dell'agente contabile riscuotitore (per parcheggi), reso il 24.01.2022 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell'Ente;

Visto il conto della gestione dell'agente contabile riscuotitore (Addetto all'Anagrafe), reso il 24.01.2022 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell'Ente;

Visto il conto dell'agente consegnatario dei beni, reso il 24.01.2022 e riscontrata la concordanza dello stesso con le scritture contabili dell'Ente;

Visto il conto dell'agente contabile incaricato della gestione dei titoli azionari, reso il 17.01.2022 e riscontrata la concordanza dello stesso con le scritture contabili dell'Ente;

Visto il conto della gestione dell'agente contabile riscuotitore (Trentino Riscossioni S.p.a.), reso il 11.01.2022 e riscontrata la concordanza dello stesso con le scritture contabili dell'Ente;

Visto il conto della gestione dell'agente contabile riscuotitore (Agenzia Entrate Riscossione), reso il 11.02.2022 e riscontrata la concordanza dello stesso con le scritture contabili dell'Ente;

Verificato che lo schema del rendiconto ed i documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla Legge, con deposito avvenuto in data 18 maggio 2022;

Considerato che le risultanze ottenute dall'applicazione dei distinti processi contabili, espressi in valori assoluti, si affermano essere le seguenti:

- Fondo di cassa al 1° gennaio 2021	€ 1.074.395,31.=-;
- Riscossioni	€ 4.319.090,24.=-;
- Pagamenti	€ - 3.585.339,07.=-;
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2021	€ 1.808.146,48.=-;

- Residui attivi	€ 1.622.276,85=;
- Residui Passivi	€ - 425.997,35=;
- Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	€ - 92.558,55=;
- Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	€- 1.358.094,24=;
- Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021	€ 1.553.773,19=;

L'Avanzo di amministrazione al 31.12.2021 pari a € 1.553.773,19.= risulta formato dai seguenti fondi

- Parte accantonata (Fondo Crediti di dubbia esigibilità)	€ 19.914,45.=
- Parte accantonata (quote per T.F.R.)	€ 24.000,00.=
- Parte vincolata	€ 190.311,00.=
- Parte destinata agli investimenti	€ 392.857,94.=
- Parte disponibile	€ 926.689,80.=

Dato atto che lo Stato patrimoniale evidenzia un Patrimonio netto al 31.12.2021 di € 36.510.573,71;

Visti i prospetti, allegati alla Relazione, attestanti l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza (€ 0,00), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (giorni -18);

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (il Comune non si trova in situazione di ente deficitario);

Precisato che l'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio ed in modo particolare il Risultato di competenza W1 non negativo (+ € 1.127.352,34) e l'Equilibrio complessivo W3 non negativo (+ € 976.345,04);

Dato atto che è stato predisposto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 16, c. 26, del D.L. n. 138/2011;

Precisato che è stata effettuata la verifica dei debiti e crediti reciproci con gli enti strumentali e le società partecipate;

Visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui al comma 1 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

Vista la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto il Regolamento di contabilità;

Acquisiti ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria ed il parere in ordine alla regolarità contabile, attestante la necessaria copertura finanziaria, espresso dal responsabile dell'ufficio bilancio;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori preventivamente nominati,

## DELIBERA

- DI APPROVARE** il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021, composto dal conto del bilancio, redatto secondo i nuovi schemi armonizzati così come previsto dall'articolo 227 del D.lgs. 267/2000, e dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 - allegato 10 (come modificati dal D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo), unitamente a tutti gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011.
- DI ACCERTARE**, che il rendiconto della gestione 2021, favorevolmente esaminato dall'Organo di Revisione, si concretizza nelle seguenti risultanze complessive:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>GESTIONE ESERCIZIO 2021</b>			
	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
Fondo di cassa al 01.01.2021	€ 1.074.395,31		€ 1.074.395,31
Riscossioni	€ 1.690.737,76	€ 2.628.352,48	€ 4.319.090,24
Pagamenti	€ 344.454,26	€ 3.240.884,81	€ - 3.585.339,07
Fondo di cassa al 31.12.2021			€ 1.808.146,48
Residui attivi	€ 311.991,73	€ 1.310.285,12	€ 1.622.276,85
Residui passivi	€ 110.618,32	€ 315.379,03	€ - 425.997,35
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			€ - 92.558,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			€ - 1.358.094,24
<b>Risultato di amministrazione al 31.12.2021 (A)</b>			<b>€ 1.553.773,19</b>
<b>Parte accantonata:</b>			
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2021			€ 19.914,45
Altri accantonamenti (T.F.R. al personale) al 31.12.2021			€ 24.000,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>			<b>€ 43.914,45</b>

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	173.429,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	16.882,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	190.311,00
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	392.857,94
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	926.689,80

3. **DI DARE ATTO** che lo Stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto al 31 dicembre 2021 di € 36.510.573,71.
4. **DI DARE ATTO** che l'Ente ha provveduto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 27 dicembre 2021, al riconoscimento del debito fuori bilancio per spesa corrente di € 3.588,00 derivante da sentenza n. 8120/2021 del Consiglio di Stato di data 6 dicembre 2021 (Art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e che non vengono segnalati Debiti fuori bilancio dopo la chiusura dell'esercizio.
5. **DI DARE ATTO** che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficiarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.lgs. 267/2000, non risulta deficitario.
6. Di dare atto che per l'anno 2021 sono stati rispettati gli equilibri di bilancio ed in particolare il Risultato di competenza W1 non negativo (+ € 1.127.352,34) e l'Equilibrio complessivo W3 non negativo (+ € 976.345,04).
7. Di dare atto che è stato rispettato il vincolo di destinazione dei proventi per violazioni al codice della strada.
8. Di precisare che è stato predisposto e pubblicato sul sito dell'Ente l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente per l'anno 2021.
9. Di dare atto che è stata effettuata la verifica dei debiti e crediti reciproci con gli enti strumentali e le società partecipate.
10. Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 (compreso fra gli allegati al rendiconto).
11. Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza (compresi fra gli allegati al rendiconto).
12. **DI DARE ATTO** che con propria deliberazione n. 1 di data 22 marzo 2019 il Consiglio comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per il Comune di Commezzadura, così come previsto dall'art. 233-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
13. **DI DARE ATTO** altresì che il Comune di Commezzadura, con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 6 aprile 2020, si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 di non tenere la contabilità economico-patrimoniale patrimoniale, dando atto che l'Ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al Decreto Ministeriale 11 novembre 2019.

14. **Di dare evidenza** che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### **successivamente**

Stante l'urgenza di provvedere in merito, ritenendo necessario dare immediata operatività a quanto stabilito;

Visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano,

### **d e l i b e r a**

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Tevini Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE

Incapo dott. Carlo Alberto

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*